



Ceramica e abrasivi - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

107 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI - FONCER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
30/11/2000 ¹	30/06/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/07/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2004	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,60% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,60% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,80% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2013	30/06/2015	1,80% ⁴⁻⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2015	30/06/2018	1,90% ⁴⁻⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2018	30/06/2019	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2019	31/12/2021	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2022	31/12/2022	2,30% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2023	ad oggi	2,30% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Per il settore refrattari la percentuale dell'1,40% decorre dal 1° gennaio 2005 (fonte: CCNL 19/12/2002). Sempre a partire dal 1° gennaio 2005 il datore di lavoro versa un ulteriore quota di contribuzione; tale quota è pari allo 0,2% calcolata sulla retribuzione utile al calcolo del TFR ed è destinata esclusivamente al Fondo di categoria (fonte: CCNL 08/10/2004).

⁵ Per le imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica a decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2018 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,1% per il settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane 1,70 %.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2019 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) passa da 1,70 % a 1,80%.

⁷ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,2%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) è 1,90%

⁸ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,3%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) è 2%

--	--	--	--	--	--	--	--

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	30/06/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/07/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2004	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,80%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2013	30/06/2015	1,80% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2015	30/06/2018	1,90% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2018	30/06/2019	2,10% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2019	31/12/2021	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2022	31/12/2022	2,30% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2023	ad oggi	2,30% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Per le imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica a decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

⁵ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2018 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,1% per il settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane 1,70 %.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2019 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) passa da 1,70 % a 1,80%.

⁷ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,2%. Per il comparto ceramica la contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,90%

⁸ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,3%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) è 2%

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	30/06/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/07/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2004	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,60%	retribuzione utile al	1,40%	retribuzione utile al	33%; 100% ²⁻³	TFR

			calcolo del TFR		calcolo del TFR		
01/01/2009	31/12/2012	1,80%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2013	30/06/2015	1,80% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2015	30/06/2018	1,90% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2018	30/06/2019	2,10% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2019	31/12/2021	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2022	31/12/2022	2,30% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2023	ad oggi	2,30% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Per le imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica a decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

⁵ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2018 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,1% per il settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane 1,70 %.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2019 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) passa da 1,70 % a 1,80%.

⁷ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,2%. Per il comparto ceramica la contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,90%

⁸ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,3%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres) è 2%

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2004	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,80%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2013	30/06/2015	1,80% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2015	30/06/2018	1,90% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2018	30/06/2019	2,10% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2019	31/12/2021	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%;	TFR

						100% ²⁻³	
01/01/2022	31/12/2022	2,30% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2023	ad oggi	2,30% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Per le imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica a decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

⁵ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2018 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,1% per il settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane 1,70 %.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2019 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) passa da 1,70 % a 1,80%.

⁷ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,2%. Per il comparto ceramica la contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,90%

⁸ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,3%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) è 2%

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2000	30/06/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/07/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2004	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,60%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,80%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2013	30/06/2015	1,80% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2015	30/06/2018	1,90% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2018	30/06/2019	2,10% ⁵	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/07/2019	31/12/2021	2,10% ⁶	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2022	31/12/2022	2,30% ⁷	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2023	ad oggi	2,30% ⁸	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 50%; 66%; 75%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Per le imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica a decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2018 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,1% per il settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) la contribuzione a carico del datore di lavoro rimane 1,70 %.

⁶ CCNL 16/11/2016. Dal 1° luglio 2019 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) passa da 1,70 % a 1,80%.

⁷ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,2%. Per il comparto ceramica la contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,90%

⁸ CCNL 26/11/2020. La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica; per il comparto dei materiali refrattari la contribuzione a carico del datore di lavoro è 2,3%. Per il comparto ceramica (imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès) è 2%

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FONCER

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
12/03/2004	ad oggi	2,4%; 3,4%; 4,4%; 6,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONCER

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto di LABORFONDS
12/03/2004	ad oggi	2,4%; 3,4%; 4,4%; 6,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONCER
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Destinatari

FONCER - COOPERLAVORO - SOLIDARIETA' VENETO - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABOROFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 01/07/2001 l'adesione è stata estesa anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi. Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 26/11/1998

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- IPO;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- indennità per specifiche circostanze: indennità di alloggio, indennità

- per lavorazioni nocive, indennità mensa;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- 13a mensilità e gratifica feriale;
- maggiorazioni per il lavoro notturno per gli addetti al ciclo continuo;
- maggiorazioni per i turni avvicendati.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo statuto di FONCER prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze), la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL o dalle vigenti disposizioni di legge.
- CCNL 18/06/2000: "Una-tantum".

Per incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una-tantum" a 56,81 Euro (lire 110.000) uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di gennaio 2001 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Destinazione dell'una-tantum:

- A i lavoratori iscritti, al 1° gennaio 2001, al Fondo la somma "una-tantum" sarà erogata con la retribuzione di gennaio 2001, e versata direttamente al Fondo.
- Per i lavoratori che aderissero al Fondo nel periodo gennaio/dicembre 2001, la somma "una-tantum" sarà direttamente versata al Fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

Condizioni di spettanza dell'una-tantum:

- L'"una-tantum" sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di gennaio 2001.
- L'"una-tantum" spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
- Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'una-tantum sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

Gli importi "una-tantum" sono esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA, DEI MATERIALI REFRATTARI, CERAMICA SANITARIA, DI PORCELLANE E CERAMICHE PER USO DOMESTICO E ORNAMENTALE, DI CERAMICA TECNICA, DI TUBI IN GRÈS

Indice:

22/07/2024 CCNL Ipotesi di accordo
26/11/2020 CCNL Ipotesi di accordo
16/11/2016 CCNL Ipotesi di accordo
28/07/2014 CCNL Accordo di rinnovo
18/03/2014 CCNL Ipotesi di accordo
22/11/2010 CCNL Ipotesi di accordo
23/06/2008 CCNL Adeguamento economico
22/02/2008 Accordo fondo di riferimento ex settore ceramica del CCNL Chimico -farmaceutico
10/01/2008 Accordo confluenza settore ceramica del CCNL Chimico -farmaceutico
08/10/2004 CCNL Accordo economico 2° biennio
19/12/2002 CCNL Accordo di rinnovo
28/06/2000 CCNL Accordo economico 2° biennio
26/11/1998 CCNL Testo definitivo

22/07/2024

Verbale di stipula

Il giorno 22 luglio 2024, in Roma tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL è stata stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 26/11/2020 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès. La presente Ipotesi di Accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l'avvenuta approvazione entro il 20 settembre 2024.

L'efficacia della presente Ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione sopra citata.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ipotesi di Accordo, le Parti rinviando ai contenuti del CCNL 26 novembre 2020.

IPOTESI DI ACCORDO

- Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti (si veda Capitolo I - Parte IX - "Welfare di settore" - "A) Previdenza Complementare" - le Parti concordano che l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 26 novembre 2020 CCNL 26 novembre 2020 cui si rinvia - sia incrementato come segue:

(i) Piastrelle: a decorrere dal 1 gennaio 2027 incremento dello 0,15%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

(ii) Materiali refrattari: a decorrere dal 1 gennaio 2027 incremento dello 0,15%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R..

- Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX - "Welfare di settore" - "Previdenza Complementare") - le Parti concordano che l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL

26 novembre 2020 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,15% a decorrere dal 1 gennaio 2027, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

26/11/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/11/2020, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CSIL e UILTEC-UIL, è stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 16/11/2016 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2020 e scadrà il 30/6/2023.

[...]

Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti (si veda Capitolo I - Parte IX - "Welfare di settore" - "A) Previdenza Complementare" - le Parti concordano che l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 16/11/2016 cui si rinvia - sia incrementato come segue:

(i) Piastrelle: a decorrere dall'1/1/2022 incremento dello 0,2%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

(ii) Materiali refrattari: a decorrere dall'1/1/2022 incremento dello 0,1% e a decorrere dall'1/1/2023 incremento di un ulteriore 0,1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R..

Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX - "Welfare di settore" - "Previdenza Complementare") - le Parti concordano che l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 16/11/2016 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1% a decorrere dall'1/1/2022 e di un ulteriore 0,1% dall'1/1/2023, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

16/11/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/11/2016, tra la CONFINDUSTRIA CERAMICA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CSIL, la UILTEC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 18/3/2014 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

La presente ipotesi decorre dall'1/7/2016 sino al 31/12/2019.

La presente ipotesi di Accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l'avvenuta approvazione entro il 16/1/2017.

L'efficacia della presente ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione sopra citata.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ipotesi di Accordo, le Parti rinviando ai contenuti del CCNL 18/3/2014, che saranno oggetto di aggiornamento e semplificazione in relazione alle norme di legge medio tempore intervenute.

- Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti (si veda Capitolo I - Parte IX - "Welfare di settore" - "A) Previdenza Complementare" - le Parti concordano che a decorrere dall'1/7/2018 l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 18/3/2014 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,2 %, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

- Con riferimento agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria , di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale , di ceramica tecnica, di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX - "Welfare di settore" - "Previdenza Complementare") - le Parti concordano che a decorrere dall'1/7/2019 l'ammontare dell'aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel CCNL 18/3/2014 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1 %, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

28/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/7/2014, tra la CONFINDUSTRIA CERAMICA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL a seguito dell'Ipotesi di Accordo siglata a Roma il 18/3/2014, si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale , ceramica tecnica, tubi in grès che, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1/7/2013.

Il presente contratto decorre dall'1/7/2013 e sarà valido sino al 30/6/2016.

PARTE IX - Welfare di settore

A) Previdenza complementare (NOTA)

Normativa generale

... Omissis...

Contribuzioni

I contributi da versare a FONCER per i lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure:

a) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.:

- 1,4% a carico del lavoratore;

- 1,8% a carico dell'impresa.

A decorrere dall'1/7/2015 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all '1,9% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.

Resta inoltre confermata la quota dello 0,2% a carico dell'impresa, destinata esclusivamente al Fondo di categoria ed utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

b) Con riferimento al T.F.R. maturato annualmente.

- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28/4/1993;

- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, il 50%, il 66%, il 75% o il 100% della quota TFR maturata nell'anno, a seconda della scelta individuale.

... Omissis...

- Dichiarazione delle parti stipulanti -

Le Parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a FONCER.

- Nota

Vedere a pag. ___ parte relativa agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria , di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale , di ceramica tecnica di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica

18/03/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/3/2014, tra la CONFINDUSTRIA CERAMICA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL e la UILTEC-UIL, è stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 22/11/2010 per gli addetti all'industria

delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l'avvenuta approvazione entro il 24/4/2014.

L'efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione.

PARTE IX - Welfare di settore

A) Previdenza complementare (NOTA)

Normativa generale

... Omissis...

Contribuzioni

I contributi da versare a FONCER per i lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

a) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.:

- 1,4% a carico del lavoratore;

- 1,8% a carico dell'impresa.

A decorrere dall'1/7/2015 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all'1,9% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.

Resta inoltre confermata la quota dello 0,2% a carico dell'impresa, destinata esclusivamente al Fondo di categoria ed utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

b) Con riferimento al T.F.R. maturato annualmente.

- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28/4/1993;

- per tutti gli altri lavoratori, il 33%, il 50%, il 66%, il 75% o il 100% della quota TFR maturata nell'anno, a seconda della scelta individuale.

... Omissis...

- Dichiarazione delle parti stipulanti -

Le Parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a FONCER.

- Nota

Vedere a pag. ___ parte relativa agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica

22/11/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/11/2010, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-CGIL si è stipulata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres.

La presente ipotesi decorre dall'1/7/2010 e scadrà il 30/6/2013.

PARTE IX - Welfare di settore

A) Previdenza complementare

Normativa generale

Possono aderire a FONCER, il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari:

a) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri nonché i lavoratori dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il Contratto collettivo nazionale dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari, i quali presentino domanda di associazione e, conseguentemente, le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;

b) i lavoratori con contratto di apprendistato , contratto a tempo determinato e contratto di inserimento , di durata continuativa superiore a sei mesi .

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori , nonché le informazioni messe a disposizione da FONCER .

Contribuzioni

I contributi da versare a FONCER per i lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure :

a) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del T .F.R.:

- 1,4% a carico del lavoratore;

- 1,8% a carico dell'impresa.

Resta inoltre confermata la quota dello 0,2% a carico dell'impresa, destinata esclusivamente al Fondo di categoria ed utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro .

b) Con riferimento al T.F.R. maturato annualmente:

- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28/4/1993;

- 33% per tutti gli altri lavoratori .

Su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da FONCER , tale aliquota è elevabile fino al 100% .

Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale .

I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL , sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi .

La contribuzione decorre dal mese successivo all'iscrizione a FONCER .

Per ciascun socio è previsto il pagamento una tantum di una quota di iscrizione pari a euro 16,00 di cui euro 12,00 a carico dell'azienda ed euro 4,00 a carico del lavoratore .

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria ogni lavoratore può versare al Fondo un 'aliquota di contribuzione volontaria aggiuntiva a proprio carico , calcolata sulla stessa base utilizzata per il calcolo della contribuzione obbligatoria . Il versamento di tale importo deve essere comunicato annualmente all 'azienda e non modifica gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro . Le modalità sono definite dagli organi del Fondo .

Permessi per i componenti dell'assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'assemblea di FONCER , per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti , compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea . L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi di FONCER .

- Dichiarazione delle parti stipulanti -

Le Parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dai CCNL . è limitato ai lavoratori iscritti a FONCER .

Al fine di consentire al singolo socio di decidere la propria linea di investimenti in relazione alla propria propensione al rischio e alla prevedibile data di pensionamento , le Parti sono favorevoli alla creazione di più linee di investimento da definire per il Fondo Pensione . Gli organismi del Fondo decideranno le condizioni ed i tempi per il passaggio al pluricomparto , stabilendo il numero dei comparti , le relative asset allocation , la decorrenza e le modalità attuative .

NB: Per imprese dei "settori Ceramica"(ceramica sanitaria . porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica vedi Parte Speciale .

Imprese dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/3/2008 dal CCNL per gli addetti all'industria chimica

PARTE IX - Welfare di settore

A) Previdenza complementare

Normativa generale

Possono aderire a FONCER , il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari :

b) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri nonché i lavoratori dipendenti di cooperative di produzione lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il Contratto collettivo nazionale dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari , i quali presentino domanda di associazione e , conseguentemente, le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono ;

c) i lavoratori con contratto di apprendistato , contratto a tempo determinato e contratto di inserimento , di durata continuativa superiore a sei mesi .

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori , nonché le informazioni messe a disposizione da FONCER .

Contribuzioni

I contributi da versare a FONCER per i lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure :

c) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del T .F.R.:

- 1,4% a carico del lavoratore ;

- 1,6% a carico dell'impresa .

A decorrere dall'1/1/2013 la sola aliquota a carico del datore di lavoro sarà incrementata e sarà pari all '1,7% della retribuzione utile per il calcolo del T .F.R. .

Resta inoltre confermata la quota dello 0,2% a carico dell'impresa , destinata esclusivamente al Fondo di categoria ed utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro .

d) Con riferimento al T.F.R. maturato annualmente ;

- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28/4/1993 ;

- 33% per tutti gli altri lavoratori .

Su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da FONCER , tale aliquota è elevabile fino al 100% .

Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale .

I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi .

La contribuzione decorre dal mese successivo all 'iscrizione a FONCER .

Per ciascun socio è previsto il pagamento una tantum di una quota di iscrizione pari a euro 16,00 di cui euro 12,00 a carico dell'azienda ed euro 4,00 a carico del lavoratore .

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria ogni lavoratore può versare al Fondo un 'aliquota di contribuzione volontaria aggiuntiva a proprio carico , calcolata sulla stessa base utilizzata per il calcolo della contribuzione obbligatoria . Il versamento di tale importo deve essere comunicato annualmente all 'azienda e non modifica gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro . Le modalità sono definite dagli organi del Fondo .

Permessi per i componenti dell'assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'assemblea di FONCER , per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti , compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea . L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi di FONCER .

- Dichiarazione delle parti stipulanti -

Le Parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a FONCER .

Al fine di consentire al singolo socio di decidere la propria linea di investimenti in relazione alla propria propensione al rischio e alla prevedibile data di pensionamento , le Parti sono favorevoli alla creazione di più linee di investimento da definire per il Fondo Pensione . Gli organismi del Fondo decideranno le condizioni ed i tempi per il passaggio al pluricomparto , stabilendo , il numero dei comparti , le relative asset allocation , la decorrenza e le modalità attuative .

23/06/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 23/6/2008 , tra la CONFINDUSTRIA Ceramica , con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la FILCEM-CGIL , la FEMCA-CISL , la UILCEM-UIL ; si è convenuto il seguente accordo di rinnovo del secondo biennio del CCNL 28/3/2007 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari .

Il presente accordo decorrerà dall '1/7/2008 e scadrà il 30/6/2010 .

Previdenza complementare

Per affermare ulteriormente il ruolo strategico della previdenza complementare , a sostegno della quale le parti hanno costituito il Fondo di settore FONCER , una quota delle risorse economiche del rinnovo biennale sarà destinata alla contribuzione al Fondo .

A decorrere dall '1/1/2009 , esclusivamente per i settori delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari , i

contributi a carico dell'impresa da versare a FONCER saranno incrementati e passeranno da 1,60% a 1,80% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

Resterà invariato il contributo a carico del lavoratore iscritto a FONCER, nella misura vigente di 1,40% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.

Resta inoltre confermata la quota dello 0,20% a carico dell'impresa, destinata esclusivamente al Fondo di categoria per la copertura delle spese amministrative e per la prestazione assicurativa accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.

22/02/2008

Verbale di accordo

Il giorno 22/2/2008, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCEM-FEMCA-UILCEM, in applicazione dell'accordo 10/1/2008 di confluenza dei "settori Ceramica" nel CCNL del settore piastrelle e conseguente individuazione di FONCER come Fondo di riferimento per le aziende interessate, con esclusivo riferimento ai lavoratori delle imprese dei "settori Ceramica" già aderenti a FONCHIM alla data del 31/12/2007, si conviene quanto segue:

1. Per consentire un'informazione adeguata dei lavoratori sulle caratteristiche di FONCER, viene fissata al 30/6/2008 la data nella quale i lavoratori perderanno a ogni effetto i requisiti di appartenenza a FONCHIM.
2. Le posizioni individuali maturate dai lavoratori interessati presso FONCHIM alla data del 30/6/2008 saranno trattate sulla base delle norme di legge e regolamentari di FONCHIM.
3. A decorrere dall'1/1/2008 e fino al versamento relativo alla retribuzione di giugno 2008, le aziende dei "settori Ceramica" verseranno a FONCHIM alle normali scadenze la percentuale di TFR a suo tempo indicate dai lavoratori iscritti, le aliquote contributive previste dal CCNL piastrelle 28/3/2007 ed eventuali versamenti volontari.
4. Entro il termine del 31/5/2008, ogni lavoratore consegnerà in azienda il Modulo di iscrizione volontaria e individuate a FONCER a decorrere dall'1/7/2008.
5. Entro il 30/6/2008, le aziende consegneranno a FONCER le domande di adesione raccolte entro il 31 maggio, in modo da assicurare ai lavoratori interessati l'adesione a FONCER a decorrere dall'1/7/2008, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente adesione a FONCHIM.
6. A tutti i lavoratori a cura delle aziende verrà distribuito il materiale informativo di FONCER entro il mese di febbraio 2008; le aziende si attiveranno, unitamente alle RSU, per una adeguata informazione di tutti i lavoratori.
7. Per tutto quanto non disposto valgono le norme del CCNL piastrelle 28/3/2007 parte IX e le norme regolamentari di FONCER.

10/01/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/1/2008, tra CONFINDUSTRIA CERAMICA e FILCEM-FEMCA-UILCEM,

Premesso che,

- con decorrenza 1/1/2007, la rappresentanza dei "settori Ceramica" (ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres), per volontà delle imprese e con il consenso delle associazioni interessate, è confluita in Assopiastrelle, che ha mutato la propria denominazione in Confindustria Ceramica;

si è stipulato il seguente Accordo, da valere in tutto il territorio nazionale per le imprese dei "settori Ceramica" e per i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2008 e scadrà il 30/6/2010.

2. Previdenza complementare

I lavoratori iscritti a FONCHIM trasferiranno la loro posizione individuale in FONCER, al quale potranno altresì iscriversi gli altri lavoratori dipendenti non aderenti a una forma di previdenza complementare, tutti alle medesime condizioni previste per i lavoratori del settore Piastrelle dal CCNL 28/3/2007.

4. Confluenza contrattuale

I rapporti di lavoro dei "settori Ceramica", già regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 10/5/2006 per

gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, nelle more della armonizzazione contrattuale, continueranno in via transitoria ed eccezionale a essere regolati per la parte normativa dal testo del CCNL 10/5/2006, vigente nel biennio 2006-2007, con esclusione di quanto previsto nel presente Accordo.

Le parti, al fine di procedere all'armonizzazione della disciplina contrattuale nell'ambito del CCNL 28/3/2007 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari, concordano di definire entro il mese di marzo 2008 specifici istituti contrattuali, che necessitano di essere diversamente disciplinati tra i settori rappresentati. L'operazione di confluenza dei "settori Ceramica" nel CCNL 28/3/2007 dovrà avvenire senza costi e oneri diretti e indiretti a carico delle parti.

08/10/2004

Previdenza complementare

Al fine di incentivare l'aumento dei lavoratori che aderiscono a FONCER viene definita una ulteriore quota di contribuzione a carico dell'impresa che si affiancherà a quella attualmente prevista. A partire dal 1° gennaio 2005, questa quota viene fissata pari allo 0,2% calcolato sulla retribuzione utile al calcolo del TFR; tale aliquota sarà destinata esclusivamente al Fondo di categoria e verrà utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per l'introduzione di clausole accessorie che consentano in caso di morte, di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, o di non autosufficienza, di avere prestazioni aggiuntive dal Fondo su base assicurativa. La definitiva destinazione di tali importi sarà oggetto di ulteriori approfondimenti tra le parti.

19/12/2002

Parte IX - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Normativa generale.

Possono aderire al Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (FONCER), in forma abbreviata "Fondo Pensione FONCER":

- a) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, nonché i lavoratori dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, cui si applica il CCNL dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari, i quali presentino domanda di associazione e, conseguentemente, le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;
- b) i lavoratori, non in prova, con CFL, contratto di apprendistato econtratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori, nonché le informazioni messe a disposizione da FONCER.

CONTRIBUZIONI

I contributi da versare a FONCER per i lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
 - 1,2% a carico del lavoratore;
 - 1,2% a carico dell'impresa.

A decorrere dall'1.1.04 (dall'1.1.05 per il settore refrattari), le sopraccitate aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCER saranno pari all'1,4% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. I contributi si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore;

- b) con riferimento al TFR maturato annualmente:
 - 100% per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93;
 - 33% per tutti gli altri lavoratori.

La contribuzione decorre dal mese successivo all'iscrizione a FONCER.

Per ciascun socio è previsto il pagamento 'una tantum' di una quota d'iscrizione pari a E 16 di cui 12 a carico dell'azienda e 4 a carico del lavoratore.

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria ogni lavoratore può versare al Fondo un'aliquota di contribuzione volontaria aggiuntiva a proprio carico, calcolata sulla stessa base utilizzata per il calcolo della contribuzione obbligatoria. Il versamento di tale importo deve essere comunicato annualmente all'azienda e non modifica gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro. Le modalità sono definite dagli Organi del Fondo.

Permessi per i componenti dell'Assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCER, per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni Assemblea. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCER .

Dichiarazione delle parti stipulanti

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a FONCER .

Al fine di consentire al singolo socio di decidere la propria linea di investimenti in relazione alla propria propensione al rischio e alla prevedibile data di pensionamento , le parti sono favorevoli alla creazione di più linee d'investimento definite per il Fondo Pensione . Gli Organismi del Fondo decideranno le condizioni e i tempi per il passaggio al pluricomparto, stabilendo il numero dei coparti , le relative "asset allocation", la decorrenza e le modalità attuative.

28/06/2000

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza complementare, stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione di ogni singolo iscritto .

A. Contribuzioni.

1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a FONCER , a decorrere dall'1.7.01 sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR .

2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per i lavoratori e le imprese , si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore .

B. Contratti a termine.

1) A decorrere dal luglio 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro , contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato , di durata continuativa superiore a 6 mesi.

2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova .

C. Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare .

1) All'art. 19 del CCNL relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito "documentazione sulla previdenza complementare : scheda informativa FONCER, modulo d'iscrizione e copia dello statuto".

2) Le imprese porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni messe a disposizione da FONCER .

D. Una tantum.

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma 'una tantum' pari a £. 110.000 uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di gennaio 2001 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti .

Destinazione dell'una tantum.

1) Ai lavoratori iscritti, all'1.1.01, a FONCER la somma 'una tantum' sarà erogata con la retribuzione di gennaio 2001 e versata direttamente al Fondo .

2) Per i lavoratori che aderissero a FONCER nel periodo gennaio/dicembre 2001, la somma 'una tantum' sarà direttamente versata al Fondo con il 1° versamento utile successivo all'adesione .

3) Ai lavoratori non iscritti a FONCER la somma 'una tantum', da assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale, sarà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2001.

Condizioni di spettanza dell'una tantum.

a) L'una tantum sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di gennaio 2001;

b) l'una tantum spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

c) ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto;

d) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo gennaio /dicembre 2001 ai lavoratori non iscritti a FONCER, l'una tantum sarà erogata con le competenze di fine rapporto .

Gli importi 'una tantum' previsti dal presente accordo sono comprensivi dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta ed indiretta , di origine legale o contrattuale e sono altresì esclusi dalla base di computo del TFR.

E. Adeguamento normative contrattuali e statutarie . Le parti s'impegnano a compiere le azioni necessarie affinché le norme statutarie e regolamentari sull'associazione a FONCER prevedano modalità applicative coerenti con le innovazioni introdotte con il presente rinnovo contrattuale . In particolare tali modalità dovranno prevedere idonei periodi di quiescenza per i lavoratori iscritti a seguito di contratto a termine .

26/11/1998

Parte IX - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Contribuzioni.

I contributi da versare a FONCER da parte dei lavoratori iscritti , sono previsti nelle seguenti misure :

a)con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR :

- 1,06% a carico del lavoratore;
- 1,08% a carico dell'impresa sino al 31.12.99; a partire dall'1.1.00 il contributo a carico dell'impresa sarà pari all'1,06%;

b)con riferimento al TFR maturato annualmente :

- 100% per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93; tale disposizione sino al 17.8.99 non si applica ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 17.8.95 dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 335/95, per i quali la quota di TFR da destinare a FONCER è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ;
- 33% per i lavoratori con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31.12.96;
- 25% per tutti gli altri lavoratori; a partire dall'1.1.99 anche per questi lavoratori la quota contributiva sarà pari al 33%.

La contribuzione decorre dal mese successivo all'iscrizione a FONCER.

Permessi per i componenti dell'Assemblea.

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCER, per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi di FONCER .

Norma transitoria.

Per i lavoratori che si iscrivono al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, la decorrenza dei contributi, ivi compresi quelli derivanti dal versamento delle quote di TFR, è calcolata a partire dall'1.3.98, o dalla data di assunzione se successiva .
